



10393-23

REPUBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI  
VINCENZO PEZZELLA  
DANIELE CENCI  
ALESSANDRO D'ANDREA  
GIUSEPPE PAVICH

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 212/2023  
UP - 07/02/2023  
R.G.N. 21883/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

(omissis)

avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla l. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla l.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della l. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Novara per rispondere:

- (in concorso con (omissis) (omissis)

1. del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 co. 1 n 1, 4 co. 1 n 7 L. 20 febbraio 1958 n 75, perché, in concorso tra loro nonché in concorso con (omissis) (omissis) e (nei confronti dei quali si procede separatamente) - nella rispettiva qualità di: a) socio ed amministratore della società (omissis) s.r.l., proprietaria del night club denominato (omissis) (omissis) di (omissis) (omissis) b) soci occulti della predetta società (omissis), o comunque del socio "formale" (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) direttore ed amministratore del predetto night club (omissis) (omissis) esercitavano, dirigevano, controllavano e/o amministravano, presso il nightclub (omissis) (omissis) una casa di prostituzione. In particolare: presso il locale pubblico sopradetto, in ciascun giorno della settimana tranne il lunedì, si prostituivano sistematicamente numerose meretrici -di regola non meno di sei-sette per ogni locale che cedevano la maggior parte dei proventi della loro attività ai gestori della casa.

Commesso dal : (omissis)

- da solo:

2. del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 3 co. 1 n 1, 4 co. 1 n 7 L. 20 febbraio 1958 n 75, perché, in concorso con (omissis) (omissis) e (nei confronti dei quali si procede separatamente) -nella rispettiva qualità di: a) socio principale della società (omissis) s.r.l., proprietaria del night club denominato (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) b) soci occulti della predetta società (omissis) o comunque del socio "formale" (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) esercitavano, dirigevano, controllavano e/o amministravano, presso il night club (omissis) (omissis) una casa di prostituzione. In particolare: presso il locale pubblico sopradetto, in ciascun giorno della settimana tranne la domenica, si prostituivano sistematicamente numerose meretrici -di regola non meno di sei-sette per ogni locale che cedevano la maggior parte dei proventi della loro attività ai gestori della casa. (omissis) (omissis) (omissis) in (omissis) o;

- (in concorso con (omissis) | (omissis)

4. del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1 c.p., 3 co. 1 n 8, 4 co. 1 n. 7 L. 20 febbraio 1958 n 75, perché, nell'ambito dell'esercizio della casa di prostituzione descritta al capo 1, sfruttavano e/o favorivano - con le modalità infra analiticamente descritte - la prostituzione di un numero elevato (diverse decine) di meretrici italiane e straniere. In particolare: a (omissis) agendo quale socio della società proprietaria del night club sopradetto - percepiva, quale destinatario

finale (assieme a (omissis) (omissis); (omissis) nei confronti dei quali si procede separatamente) - le somme versate dai clienti delle meretrici a titolo di "affitto" temporaneo delle medesime; b) (omissis) sovrintendeva al funzionamento della casa di prostituzione ed alla regolare riscossione delle "quote" di "affitto" sopradette.

Commesso dal 12 dicembre 2005 al 16 giugno 2006, in \_\_\_\_\_);

- (in concorso con (omissis) ):

6. del delitto p.p. dagli artt. 110 c.p., 3 co. 1 n 8, 4 co. 1 n. 7 L. 20 febbraio 1958 n 75, perché, nell'ambito dell'esercizio della casa di prostituzione descritta al capo 2, sfruttavano e/o favorivano - con le modalità infra analiticamente descritte - la prostituzione di un numero elevato (diverse decine) di meretrici italiane e straniere. In particolare: a) (omissis) in plurime occasioni, incassava personalmente dai clienti delle meretrici una somma (di regola pari a 65 € ogni 10-15 minuti) quale "affitto" temporaneo delle prostitute operanti presso il nightclub (omissis) (che comunque percepivano un'ulteriore somma dai clienti, quale compenso delle loro prestazioni); b) (omissis) agendo rispettivamente quale socio della società proprietaria del night club sopradetto - percepiva, quale destinatario finale (assieme a (omissis) e \_\_\_\_\_ nei confronti dei quali si procede separatamente) - le somme versate dai clienti delle meretrici a titolo di affitto temporaneo delle medesime. Commesso dal 12 dicembre 2005 al 16 giugno 2006, i

- (in concorso con \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ nei cui confronti si è proceduto separatamente:

7. del delitto p.p. dall'art. 416 co. 1 e 5 c.p. perché, si associavano tra loro (nonché con \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nei confronti dei quali si procede separatamente) al fine di gestire i night clubs indicati nel capo rubricato sub i dell'ordinanza applicativa di misura cautelari emessa dal GIP in data \_\_\_\_\_.

- nonché ai precedenti capi 2 - \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ -: locali nei quali veniva sistematicamente esercitata attività di meretricio- e, per conseguenza, al fine di commettere una serie indefinita di delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, nonché di gestire permanentemente case di prostituzione. In particolare, con riferimento ai ruoli: a) \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis) agivano quali promotori e capi dell'associazione criminale: 1) avendo costituito la società - \_\_\_\_\_ (omissis) s.r.l. - proprietaria dei night \_\_\_\_\_ (omissis) ed essendo soci occulti della società - \_\_\_\_\_ (omissis) - proprietaria dei night \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_; e \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_



Con sentenza n. 364 del **17/9/2019** dep. 2020, la Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, adita dagli imputati, ha, per quanto qui di interesse, annullato la sentenza di questa Corte della Corte di Appello di Torino del 10.4.2018 nei confronti di (omissis) imitativamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino e con conseguente rigetto nel resto del ricorso. Ciò sul rilievo che «il Tribunale aveva, in sostanza, negato ai ricorrenti la concessione delle attenuanti generiche sull'assertivo rilievo della mancanza di elementi positivi per la loro concessione. Al cospetto di specifiche doglianze articolate con i rispettivi motivi di appello, la Corte territoriale, anziché esaminare le censure fosse anche solo per disattenderle, ha affermato che gli imputati non apparissero meritevoli di ottenere la concessione delle attenuanti generiche "per le condivisibili ragioni evidenziate nel provvedimento impugnato", incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato mediante una motivazione stereotipata, affatto specifica rispetto alle singole censure mosse e, pertanto, del tutto apparente e perciò mancante. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto in relazione alla posizione dei suddetti ricorrenti, per i quali, fatta eccezione per il ricorrente \_\_\_\_\_, l'accoglimento del presente motivo assorbe anche quello relativo alle doglianze formulate in punto di trattamento sanzionatorio».

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del **16/2/2022**, tenuto fermo il già intervenuto giudicato parziale in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 10/4/2018, in parziale riforma della sentenza pronuncia dal Tribunale di Novara in data 28/9/2012 ha ridotto la pena inflitta (omissis) (per i residui reati di cui ai capi 1), 2), 4) e 6) ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 2.750,00 di multa; ha determinato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 6 L. 75/1958 in anni 4 e mesi 6, confermando nel resto.

**2.** Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (omissis) deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **primo motivo** il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale ha ancora una volta negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ricordato che la precedente sentenza di legittimità aveva annullato la precedente pronuncia della Corte piemontese ritenendo che in punto di diniego delle

circostanze attenuanti generiche avesse offerto una motivazione apparente, il ricorrente lamenta che lo schema generale della nuova motivazione a sostegno del diniego sarebbe il medesimo.

Si evidenzia ancora una volta che si tratta di soggetto incensurato, che gestiva il night club occupandosi dell'animazione e delle ballerine senza alcuna partecipazione all'attività che si svolgeva all'interno dei privè e senza alcuna prova di aver intascato del denaro dalle ragazze.

Si lamenta che il provvedimento impugnato operi un riferimento incongruo ed apodittico alla gravità dei reati, non si sarebbe in alcun modo tenuto conto, inoltre, del tempo trascorso dalla condotta illecita del fatto che ci troviamo di fronte ad un imputato ultrasettantenne che ha avuto un buon comportamento processuale

Con un **secondo motivo**, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale si censura la sentenza impugnata laddove non ha applicato l'indulto per le imputazioni consumate prima del 2/5/2006.

In proposito ci si duole che la sentenza della Corte territoriale non faccia alcuna distinzione circa la collocazione nel tempo delle condotte delittuose indicando genericamente un periodo di consumazione del reato e omettendo l'applicazione della normativa sull'indulto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Il proposto ricorso è inammissibile.

**2.** Ed invero, manifestamente infondate sono le doglianze in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomento sul quale la Corte territoriale si è spesa in maniera articolata, evidenziando tutti gli elementi che l'hanno indotta a confermare il giudizio negativo espresso sul punto dal giudice di primo grado.

Ricorda la Corte territoriale come venga in rilievo, innanzitutto, la considerevole durata dell'attività di gestione delle case di prostituzione e di sfruttamento del meretricio svolta dal (omissis) (omissis) (omissis) al giugno 2006.

In tale ambito, poi, il ruolo rivestito dall'odierno ricorrente era apicale; non solo egli risultava socio della (omissis) s.r.l., società cui facevano capo sia (omissis) (omissis) che il (omissis) ma era anche il principale gestore della prostituzione che ivi veniva sistematicamente praticata dalle dipendenti.

L'odierno ricorrente, infatti, ricordano ancora i giudici del gravame del merito, è stato concordemente indicato dai frequentatori dei locali come il "capo", il "responsabile", il "gestore" dei night. Inoltre, secondo le iniziali intenzioni di (omissis)

(omissis) le sale da ballo dovevano essere destinate allo svolgimento di spettacoli di *lap dance* con spogliarelli integrali per clienti singoli.

La Corte territoriale confuta poi, motivatamente, l'assunto difensivo secondo cui (omissis) sarebbe stata una mera "pedina" manovrata da (omissis) rilevando come era stato proprio l'imputato, di sua personale iniziativa, ad istituire presso entrambi i night club il cd. sistema del "doppio binario": secondo le direttive impartite dal prevenuto, le ragazze meno fidate continuavano a svolgere le attività sopra indicate, mentre a quelle più affidabili veniva richiesto di appartarsi nei camerini con i clienti e di prestarsi a veri e propri atti sessuali.

Agendo in tal modo, il (omissis) si era assicurato di ricavare dalla gestione dei locali guadagni molto più elevati, stante la maggior tariffa sborsata dai clienti intenzionati a consumare rapporti sessuali nei privé.

E tale circostanza è stata ritenuta logicamente porsi in radicale contrasto con l'enunciato difensivo secondo cui (omissis) avrebbe rivestito un ruolo marginale e non avrebbe ricavato particolari benefici dalla gestione dei locali notturni.

Al contrario, quando la notizia del sistema del "doppio binario" era giunta a conoscenza di (omissis) questi aveva inviato (omissis) (omissis) a gestire (omissis) (omissis) e (omissis) si era spostato al (omissis).

Particolarmente deprecabile è stata poi, altrettanto logicamente, ritenuta la circostanza che \_\_\_\_\_ nel corso degli anni in cui aveva gestito le case di prostituzione, si fosse creato una rete di protezione tra gli appartenenti alle forze dell'ordine (carabinieri, poliziotti, finanziari) i quali, in cambio di consumazioni gratuite (sia di bevande che anche di rapporti sessuali con le prostitute), omettevano di denunciare l'attività illecita che si svolgeva nei night club.

A ciò si aggiungano le cessioni di cocaina effettuate dall'odierno ricorrente nei confronti di (omissis);, finalizzate ad abbassare la sua soglia di inibizione e ad indurlo ad accettare di consumare rapporti sessuali con i clienti.

Per contro, rileva la Corte territoriale, nessun positivo elemento di valutazione può trarsi dalle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento. Nell'interrogatorio al GIP in data 17.6.2006, egli aveva persino negato che, nei locali da lui gestiti, si svolgesse attività di prostituzione, asserendo di avere impartito rigide direttive ai dipendenti per scongiurare tale evenienza. Nell'interrogatorio al P.M. in data 30.6.2006, aveva dichiarato che, se nei night club si erano verificati rapporti sessuali a pagamento, ciò era avvenuto a sua insaputa. Nell'interrogatorio al P.M. in data 1.12.2006, aveva riferito di essere stato a conoscenza del fatto che (omissis) faceva sesso a pagamento nei locali. A dibattimento ha asserito di non aver mai autorizzato prestazioni sessuali e di aver allontanato le ragazze che trasgredivano alle sue raccomandazioni. Nelle spontanee dichiarazioni rese all'odierna udienza sotto forma di memoria scritta,

ha affermato di essersi limitato ad accettare "una possibilità di lavoro della quale tutto avrei pensato meno che mi coinvolgesse in fatti dei quali io non avevo percepito la responsabilità ritenendo che riguardassero terze persone con le quali io non avevo nulla da condividere e lei cui attività non mi appartenevano".

Corretto, pertanto, appare il rilievo che le mutevoli versioni fornite dal prevenuto all'A.G. nel corso del tempo si caratterizzano per il loro progressivo adattamento alle risultanze istruttorie e, ancor oggi, dimostrano la totale assenza di qualsiasi forma di presa di coscienza dell'elevato disvalore della condotta serbata.

**3.** I giudici del gravame del merito, in sede di rinvio, hanno, dunque, descritto puntualmente la condotta tenuta dal (omissis) nel corso degli anni, il suo ruolo di responsabile del night club in cui le ragazze si prostituivano, i legami intessuti con le forze dell'ordine, elementi, questi, di certa valenza negativa, in uno con la condotta processuale contraddittoria ed opportunistica; hanno poi rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili, a tal fine non essendo sufficiente l'incensuratezza.

Il percorso argomentativo è individualizzante ed affatto generico, puntuale e persuasivo, in linea con le indicazioni della sentenza di annullamento, e le reiterate censure non ne minano la tenuta; sicché il giudizio espresso sulla congruità della pena inflitta e sulla non riconoscibilità delle attenuanti generiche appare frutto di legittimo esercizio di potere discrezionale, non sindacabile nella presente sede.

La sentenza impugnata opera, pertanto, un buon governo di richiamati principi secondo cui:

- l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (v. da ultimo Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, Rv. 281590);

- al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549);

- ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem": legittimamente, in particolare, può farsi riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto



per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. ex multis, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 dep. 2019, Rv. 275904; v. anche sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378: ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento - nella specie: la gravità della condotta - che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem");

- in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 2 n. 1913 del 20/12/2018 dep. 2019 relativa ad un caso di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto);

- il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019 Rv. 278921).

**4.** Il motivo sull'indulto è parimenti inammissibile in quanto del tutto generico ed aspecifico, peraltro in alcun modo sollevato con l'atto di appello (si vede in proposito l'atto di gravame nel merito del 4/2/2013 in atti, non potendo certo valere in tal senso l'indicazione, nel petitum, "con tutti i benefici di legge se concedibili") e con il precedente ricorso per cassazione.

Il perimetro decisorio delineato dalla sentenza di annullamento del 17/9/2019 era, dunque, limitato al solo tema della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche.

**5.** Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 aggiornato al D.lgs 101/2018 in quanto imposto dalla legge.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Oscuramento dati.

Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 13/03/2023  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Caliendo

